

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2985} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**ALTISSIMO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**ANDREOTTI**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**ROMITA**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**GORIA**)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**DE MICHELIS**)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(**DEGAN**)

E COL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(**GASPARI**)

—

Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla
procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche.

Presentato il 28 giugno 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — La direttiva comunitaria n. 83/189, pubblicata sul numero L 109/8 della G.U.C.E. del 26 aprile 1983, prevede l'impianto di sistema di informazione tra gli Stati membri e la Commissione delle comunità europee riguardo alle norme e alle regole in materia tecnica, in guisa da prevenire o almeno ridurre l'introduzione di normative tecniche che abbiano l'effetto, se non proprio lo scopo, di porre ostacoli agli scambi di prodotti industriali tra gli Stati comunitari.

A tale scopo ogni Stato membro è obbligato a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni riguardo ai programmi di normalizzazione elaborati dai propri organismi di normalizzazione — per l'Italia sono stati riconosciuti dalla direttiva l'UNI ed il CEI — nonché riguardo ai progetti di norma o regola tecnica: ciò al fine di consentire ad ogni Stato comunitario e alla Commissione di esprimere le osservazioni del caso sulle attività di normazione tecnica in corso di elaborazione nella Comunità, di consentire inoltre l'emanazione di pareri motivati al fine di sospendere l'adozione di alcune regole tecniche e di consentire infine alla Commissione di fare proposte di direttiva in materia.

Allo scopo di attuare la direttiva di cui sopra si è predisposto l'allegato disegno di legge che, per rendere effettivamente attuabile in Italia le prescrizioni della direttiva, provvede alla razionalizzazione della struttura organizzativa del Ministero dell'industria.

L'articolo 1 traspone nell'ordinamento italiano le definizioni concettuali contenute nella direttiva comunitaria.

L'articolo 2 definisce i prodotti esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

L'articolo 3 pone gli adeguamenti necessari per coordinare la normativa sull'ISPEL alle previsioni della direttiva.

L'articolo 4 disciplina la nomina dei rappresentanti governativi italiani nel Comitato di esperti istituito dalla direttiva.

L'articolo 5 prevede le modalità per la designazione degli organismi italiani di normalizzazione e la comunicazione delle modifiche alla Commissione delle comunità europee.

L'articolo 6 attua le disposizioni della direttiva quanto ai tempi e modi di comunicazione della normativa tecnica alla Commissione e agli altri Organismi europei di normalizzazione e disciplina della circolazione delle informazioni tecniche.

L'articolo 7 stabilisce l'accesso al sistema informativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.

L'articolo 8 trasferisce nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, al momento funzionante con personale di diversa provenienza ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in virtù di una precedente disposizione a carattere transitorio che viene modificata.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 9 stabilisce un rimborso forfettario agli organismi di normalizzazione delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni loro affidate con la legge.

L'articolo 10 disciplina le ipotesi di sospensione della adozione della normativa tecnica in presenza di iniziative comunitarie o di motivati pareri della Commissione o di altri Stati membri delle Comunità europee.

L'articolo 11 prevede la copertura degli oneri finanziari derivanti dal rimborso agli organismi di normalizzazione delle spese per l'applicazione della direttiva, oltre quelli derivanti al Ministero dell'industria per la predisposizione dell'attuale suo sistema informativo all'eventuale interconnessione con le Amministrazioni pubbliche.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Definizioni preliminari).

Ai fini della presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:

1) « specifica tecnica »: la specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto e concernente in particolare i livelli di qualità o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al prodotto stesso per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;

2) « norma »: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria;

3) « programma di normalizzazione »: il documento che elenca le materie per le quali si intende adottare una norma o modificarla;

4) « progetto di norma »: il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta da lavori preparatori e che è distribuito a fini di indagine pubblica o di commento;

5) « regola tecnica »: la specifica tecnica ivi compresa ogni disposizione che ad essa si applichi, la cui osservanza sia obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione, ad eccezione delle disposizioni fissate dalle autorità locali;

6) « progetto di regola tecnica »: il testo di una specifica tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi emendamenti sostanziali;

7) « prodotto »: i prodotti di fabbricazione industriale, esclusi quelli indicati nel successivo articolo 2.

ART. 2.

(Prodotti esclusi dalla normativa).

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai prodotti agricoli, intendendosi come tali i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, nonché i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti;

b) a qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale;

c) ai prodotti medicinali;

d) ai prodotti cosmetici.

ART. 3.

(Coordinamento con precedenti disposizioni).

All'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo comma le parole « a specifici requisiti tecnici prefissati » sono sostituite con le parole « a regole tecniche »;

b) nel terzo comma le parole « all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma » sono sostituite con le parole « all'effettuazione di prove e controlli ai fini omologativi previsti dal primo comma » e le parole « limitata-

mente alla conformità dei prodotti di serie » sono sostituite con le parole « nell'ambito di quanto stabilito dalle regole tecniche »;

c) nel quarto comma le parole « le specifiche tecniche » sono sostituite con le parole « le regole tecniche » e dopo la parola « ISPESL » sono aggiunte le parole « riguardo alle specifiche normative tecniche per le quali provvede altresì all'emanazione delle istruzioni applicative ».

ART. 4.

(Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione CEE).

1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva n. 83/189/CEE del 26 aprile 1983 sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificamente competenti.

2. I rappresentanti di cui al comma precedente coordinano la propria attività con le altre Amministrazioni pubbliche interessate.

ART. 5.

(Organismi italiani di normalizzazione).

1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione, di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 83/189/CEE del 26 aprile 1983, è comunicata alla Commissione delle comunità europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee.

2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione è esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale sono emanate le norme necessarie per il coordinamento tra le funzioni attribuite agli organismi di cui al presente articolo e le attività di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

ART. 6.

(Adempimenti degli organismi di normalizzazione).

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle comunità europee ed i corrispondenti organismi degli altri Stati membri delle Comunità europee, nonché il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscano la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea, segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.

2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati delle Comunità europee dal CEN e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organismi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3 Le amministrazioni pubbliche, fatte salve le rispettive attribuzioni istituzionali, informano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei progetti di norma o di regola tecnica ad applicazione generale, per la cui emanazione o approvazione siano competenti

ART 7

(Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1 Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in forza della presente legge sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni stesse.

2 Le informazioni relative ai progetti di norme o di regole tecniche elaborati da parte delle amministrazioni statali hanno carattere riservato e sono trasmesse unicamente alla Commissione delle comunità europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART 8

(Spesa per il funzionamento dell'ispettorato tecnico dell'industria)

A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la spesa valutata in lire 92 500 000 iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 9.

*(Contributo agli organismi
di normalizzazione).*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi.

ART. 10.

*(Differimento dell'adozione di norme
e di regole tecniche).*

1. Qualora la Commissione delle comunità europee disponga un termine per proporre una direttiva nella materia oggetto della comunicazione prevista dal precedente articolo 7, gli organismi di normalizzazione non possono adottare, fino a sei mesi dalla scadenza del termine, norme nei settori per i quali sia in corso di elaborazione una norma europea, salvo che si tratti di norme richieste dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Qualora un progetto di regole tecniche sia oggetto di un parere circostanziato emesso entro tre mesi dalla comunicazione prevista dall'articolo 7, da parte della Commissione o di uno Stato membro delle comunità europee, di quanto ritenuto suscettibile di ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica medesima è differita di sei mesi dalla data di comunicazione del progetto.

3. Qualora l'adozione delle regole tecniche sia resa necessaria da ragioni di salute e di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o in attuazione di direttive comunitarie o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali, i termini di cui al precedente comma non si applicano. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione delle comunità europee

le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento.

ART. 11.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato nel limite massimo di lire duecento milioni in ragione di anno, si provvede per il triennio 1985-1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.